

KU DHAQAN XAFIIS DAWLADEED

FAAFIN



RASMI AH

الرسمية

الجريدة

EE JAMHURIYADDA DIMUQRADIGA SOMALIYA

لجمهورية الصومال الديمقراطية

Sannadka 3aad Muqdisho, 31 Maarso 1975

L. 1, R 3 ku celin

Laanta Faafinta Rasmiga ah ee Madaxtooyada Golaha Sare ee Kacaanka

FAAFIN BIL SOO BAXA

هریده شهريه

QIIMADU: waa 5 shilin lambar waliba — RUKUNKA: Sanadii waa Sh. 100 Somaliya gudeheeda — dibaddana waa Shs. 300. Rukunka la weydiisto waqtiga loo gooyey wuxuu ka bilabmaa 1 Janayo. Qiimaha qortitaanku F. R. halkii sadar iyo waxii ka yar waa 2 laba shilin — Rukunka iyo qoritaanku waxaa la weydiistaa Laanta Maamulka Faafinta Rasmiga ah — Lacagta waxaa lagu bixinayaa Xafiska Canshuraha ee Wasaaradda Lacagta

KOBNIIN

BOGGA KOWAAD

SHARCI

Saxid ku saabsan Sharciga goyska nuqulka af Soomaaliga. Bog. 265

SHARCI L. 23 del 11 Gennaio 1975 — *Legge sullo Statuto Personale.* » 269

LAW L. 23 of 11th January 1975 — *Family Law.* » 317

BOGGA LABAAD

XEER

W. M.

BOGGA SADDEXAAD

TALOYIN ISGAARSIIN OGEYSIIS IYO WAXII LA MID AH

W. M.

SHARCI L. 23, dell'11 Gennaio 1975.
Legge sullo Statuto Personale.

IL PERSIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione;

RITENUTA la necessità di emanare una legge che regola lo Statuto Personale per la famiglia somala e per la costruzione di una sana società;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Giustizia ed Affari Religiosi;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari di Stato;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo 1

E' approvata la legge sullo Statuto Personale che è allegata alla presente Legge.

Articolo 2

Il testo in lingua Somala della legge firmati dal Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo e dal Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi servirà da originale, e viene depositata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Articolo 3

La Legge sullo Statuto Personale entra in vigore dall'11 Gennaio 1975.

Mogadiscio, li 11 Gennaio 1975.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Jaalle Gen. Div. Mahamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
alla Giustizia e Affari Religiosi
U. Dr. Abdicalam Saek Hussien

LEGGE SULLO STATUTO PERSONALE

LIBRO I.

IL MATRIMONIO E DIVORZIO

Titolo I.

IL MATRIMONIO

Articolo 1

Sfera di applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano a tutti i casi che essa prevede. In mancanza di una norma specifica, sono applicabili le opinioni prevalenti della dottrina Shafiita, i principi generali del diritto Islamico (Sciaria) e della Giustizia Sociale.

Capo I.

PROMESSA DI MATRIMONIO

Articolo 2

Promessa di matrimonio e «yarad»

Ciascuna delle parti può promettere all'altra di contrarre matrimonio, ma tale promessa non obbliga il promittente a concluderlo. Tuttavia chi non ha intenzione di adempiere alla promessa ha l'obbligo di farne espressa dichiarazione all'altra parte.

Nessuno può essere obbligato a pagare lo «yarad». Ma chi lo paga volontariamente non può pretenderne la restituzione, se la promessa non viene mantenuta per colpa sua.

Articolo 3

Liceità della promessa

Non è lecita la promessa di matrimonio fatta a persona che sia già coniugata o già impegnata da promessa di matrimonio con altri; parimenti non è lecita la promessa di matrimonio fatta a donna cui la legge proibisce di essere moglie del promittente o a donna che sia in periodo di cidda.

Capo II.

CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

Articolo 4

Definizione, fondamento e scopo del matrimonio

Il matrimonio è un contratto tra un uomo e una donna aventi uguali diritti e doveri; esso ha come fondamento la comprensione e l'...

- b) con la donna che è stata moglie di uno dei suoi discendenti;
- c) con le ascendenti di sua moglie;
- d) con le discendenti di sua moglie con la quale egli abbia effettivamente consumato il matrimonio.
- e) con le discendenti di donna con cui egli abbia avuto rapporti coniugali in seguito a contratto non valido.

Articolo 12

Interdizione da allattamento

1. L'allattamento di nutrice (Ridaac) fa sorgere le stesse interdizioni derivanti da parentela.
2. Perchè l'allattamento faccia sorgere interdizione occorre che esso avvenga nei primi 2 anni e che vi siano 5 poppate separate con ognuna delle quali il lattante sia soddisfatto.

Capo IV.

MATRIMONIO PLURIMO

Articolo 13

Condizioni

L'uomo non può contrarre matrimonio con una seconda donna senza una autorizzazione scritta rilasciata dal Tribunale Distrettuale competente.

Il Tribunale non rilascia l'autorizzazione scritta se non dopo aver accertato l'esistenza di una delle seguenti condizioni:

1. Sterilità della moglie comprovata da un collegio di medici, a meno che l'uomo non era al corrente della cosa prima del matrimonio.
2. Malattia cronica o contagiosa della moglie comprovata da certificato medico, a condizione che la malattia sia inguaribile;
3. Condanna della moglie a una pena detentiva superiore a 2 anni;
4. Assenza ingiustificata della moglie dal domicilio coniugale per un periodo superiore ad un anno;
5. Accertata necessità socio-ambientale; in questo ultimo caso l'autorizzazione può essere concessa anche dalle persone autorizzate

Articolo 14

Interdizioni

Non è consentito avere insieme come moglie due donne tra le quali esiste un vincolo di parentela che impedirebbe il matrimonio tra di esse se fossero di sesso diverso.

Capo V.

«MAXLAL», LIMITI DI ETÀ CASI DI NULLITÀ

Articolo 15

Matrimonio tra ex coniugi (Maxlal)

1. Non è lecito per l'uomo risposare l'ex moglie da cui ha divorziato definitivamente se non dopo che è trascorso per lei il periodo di «cidda», in seguito a valido e spontaneo matrimonio con un altro uomo debitamente consumato.
2. Ogni violazione dello spirito delle disposizioni del precedente comma costituisce reato punibile con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000.

Articolo 16

Limiti minimi di età

Chiunque può liberamente contrarre matrimonio al compimento del 18° anno di età.

La donna che abbia compiuto il 16° anno e non ancora il 18° anno può contrarre matrimonio con il consenso del tutore.

Il Giudice in caso di assoluta necessità può dispensare i contraenti dall'osservanza dei termini suddetti.

Articolo 17

Consenso del tutore

Se il tutore non dà il suo consenso al matrimonio della donna che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, il Giudice o la persona autorizzata dal Ministero della Giustizia e Affari Religiosi assume la tutela e contrae il matrimonio secondo la volontà della donna.

Articolo 18

Rappresentanza nel matrimonio

Nel contratto di matrimonio lo sposo può essere rappresentato da altri.

Articolo 26

Condono del «mahr»

La moglie maggiorenne e sana di mente può condonare al marito tutto il «mahr» o parte di esso.

Articolo 27

«mahr» e divorzio

In caso di divorzio prima della consumazione del matrimonio la donna ha diritto alla metà del «mahr» specificato nel contratto.

Capo IX.

SPESE DEL MATRIMONIO

Articolo 28

Concorso nelle spese del matrimonio

Entrambi gli sposi concorrono alle spese del matrimonio e alle esigenze dell'abitazione coniugale secondo le rispettive possibilità.

Articolo 29

Proprietà comune, effetti personali e strumenti professionali

1. Le suppellettili della casa sono proprietà comune dei coniugi.
2. In caso di risoluzione del contratto tale proprietà viene divisa in parti uguali tra i coniugi.
3. Tuttavia, ciascuna dei coniugi avrà diritto esclusivo sugli effetti personali e sugli strumenti professionali.

Capo X.

MANTENIMENTO

Articolo 30

Definizione

Il mantenimento consiste negli alimenti, vestiario, abitazione, servizi, allevamento dei figli, spese per cure mediche, nonchè tutto ciò che è necessario al benessere della famiglia.

Articolo 31

Obblighi e modalità del mantenimento

1. Sia il marito che la moglie concorrono alle spese della vita in comune al reddito di ciascuno e se uno dei due non è

in grado di contribuire l'altro è obbligato a sopportare da solo gli oneri e le spese della vita coniugale.

2. In caso di divergenza, il Giudice si avvale del parere di esperti e decide nella maniera che considera opportuna.

3. In caso di inadempimento dell'obbligo del mantenimento da parte di uno dei coniugi, costui, se non è nullatenente, è tenuto a rimborsare la sua parte del mantenimento.

4. Se per uno dei coniugi non è possibile ottenere il mantenimento dall'altro per motivi diversi dalla indigenza di quest'ultimo, il Giudice stabilisce il mantenimento addebitandone la spesa al coniuge inadempiente e autorizzando l'altro a contrarre debito nella misura stabilita.

5. Il creditore ha diritto a pretendere la restituzione direttamente dal coniuge obbligato dal Giudice.

Articolo 32

Mantenimento provvisorio

1. In caso di accoglimento del motivo della pretesa del mantenimento e delle sue condizioni, il Giudice può stabilire per il coniuge una quota di mantenimento provvisorio fino alla decisione finale in merito.

2. Tale decisione è immediatamente esecutiva.

Capo XI.

OBBLIGO DELLA COABITAZIONE

Articolo 33

Coabitazione

1. I due coniugi hanno l'obbligo della coabitazione, salvo caso di necessità o di comune accordo.

2. La moglie è tenuta a seguire il marito, a meno che non vi sia un legittimo impedimento.

Titolo II.

ESTINZIONE E RISTABILIMENTO DEL MATRIMONIO

Articolo 34

Modi di estinzione

Il contratto di matrimonio si estingue col divorzio (dhalaag), lo scioglimento (fasakh) o la morte di uno dei coniugi.

Capo I.

IL DIVORZIO

Articolo 35

Divorzio revocabile e definitivo

1. Il «dhalaq» è di due tipi: Revocabile o definitivo.
2. Il «dhalaq» revocabile non fa cessare il vincolo matrimoniale fino al termine del periodo di «cidda».
3. Il «dhalaq» definitivo fa cessare il vincolo del matrimonio nel momento in cui avviene.
4. Ogni «dhalaq», è revocabile ad eccezione del «dhalaq» prima della consumazione del matrimonio e del terzo «dhalaq» che completa gli altri due.

Articolo 36

Modalità del divorzio

1. La facoltà del divorzio (dhalaq) spetta al marito previa autorizzazione del Tribunale competente.
2. Il Tribunale non può autorizzare se non dopo aver deferito il caso ad una Commissione di conciliazione nominata dallo stesso Tribunale e aver constatato il fallimento dei tentativi di conciliazione tra i coniugi.
3. In caso di mancata riconciliazione, la Commissione trasmette relativo verbale scritto al Tribunale dopo 60 giorni dalla data della nomina.
4. Il Tribunale non può autorizzare più di un «dhalaq» per volta.

Articolo 37

Ricostituzione dell'unione matrimoniale

Il divorzio revocabile non fa cessare immediatamente il vincolo matrimoniale; l'unione può essere ricostituita anche nel periodo di «cidda».

Articolo 38

«Baynunat Sughra»

Trascorso il periodo della «cidda» il divorzio revocabile diventa irrevocabile (Baynunat sughra) e l'uomo può risposare l'ex moglie soltanto con un nuovo contratto.

Articolo 39

«Baynunat kubra»

Il «dhalaq» definitivo (baynunat kubra) cioè il terzo «dhalaq» che completa gli altri due, fa cessare immediatamente il vincolo matrimoniale, e l'uomo non può risposare l'ex moglie se non dopo che sono osservate le condizioni di cui all'art. 15.

Articolo 40

Divorzio dell'impedito nella parola

In caso di difetto di favella, il divorzio è fatto per iscritto o con un segno comprensibile.

Articolo 41

Validità del divorzio

Perchè il «dhalaq» sia valido è necessario che il marito sia maggiorenne e sano di mente. Non è valido il «dhalaq» del pazzo, del minore, di chi viene illegalmente costretto.

Capo II.

SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO

Articolo 42

Scioglimento (fasakh)

1. Lo scioglimento (fasakh) è la risoluzione del contratto matrimoniale da parte del Giudice.
2. Lo scioglimento produce gli stessi effetti del divorzio (dhalaq) non definitivo.
3. L'azione giudiziaria di scioglimento del matrimonio fa perdere al marito la facoltà del «dhalaq».

Articolo 43

Casi di scioglimento

1. Sia il marito che la moglie hanno il diritto di presentare richiesta di scioglimento del rapporto matrimoniale in uno dei seguenti casi:
 - a) se l'altro coniuge è affetto da malattia inguaribile che non consente i rapporti coniugali, o per cui i rapporti sono possibili ma causano danno, a condizione che la cosa sia comprovata da certificato medico, e che il postulante non ne era a conoscenza prima del matrimonio;

- b) se uno dei coniugi è assente per un periodo superiore a 4 anni consecutivi; ma se l'assente torna prima della pronuncia della sentenza di scioglimento, la richiesta non può più essere accolta;
- c) se il coniuge che è in condizione di farlo si astiene abitualmente dal fornire il mantenimento al coniuge bisognoso;
- d) se entrambi i coniugi sono nulla-tenenti e nessuno di essi può far fronte agli obblighi del mantenimento. Ma il Giudice prende una decisione sul caso soltanto dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda di scioglimento;
- e) se il disaccordo tra i due è divenuto grave e tale da rendere impossibile la vita coniugale. In questo caso il Tribunale segue la procedura stabilita nell'articolo 36.
- f) impotenza o sterilità perpetue di uno dei coniugi;
- g) condanna ad una pena superiore a 4 anni, a condizione che la richiesta di scioglimento sia fatta dopo che il condannato abbia già scontato 4 anni di pena.

2. La moglie ha diritto a chiedere lo scioglimento del matrimonio se il marito abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 13 autorizzazione a contrarre nuovo matrimonio, e se dal suo matrimonio non sia nata prole.

Articolo 44

Mantenimento

Se il divorzio «Dalaq» e lo scioglimento «Fasakh» avvengono per colpa dell'uomo, il Giudice condanna quest'ultimo al mantenimento dell'ex moglie per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a un anno. Se invece avvengono per colpa della donna, questa viene condannata al pagamento in favore del marito di una somma non superiore al «Mehr».

Capo III.

MORTE PRESUNTA

Articolo 45

Dichiarazione di morte presunta

La morte presunta di persone scomparse viene dichiarata dal Giudice dopo quattro anni dalla data della scomparsa, mentre per gli appartenenti alle Forze Armate dispersi nel corso di operazioni militari, il Ministero della Difesa emana un decreto di morte presunta dopo quattro anni dalla scomparsa. Tale Decreto equivale a sentenza.

Articolo 46

«Cidda» in seguito a morte presunta

Dopo la sentenza o il Decreto di morte presunta emesso dal Ministero della Difesa, la moglie osserva la «cidda» del morto dal momento della pronuncia della sentenza o dell'emanazione del Decreto.

Articolo 47

Risoluzione e ristabilimento del vincolo

1. Alla sentenza o al decreto di cui agli articoli precedenti consegue la risoluzione del contratto matrimoniale.
2. Se lo scomparso ritorna e risulta vivo durante il periodo di «Cidda», il vincolo matrimoniale si ristabilisce automaticamente.
3. Trascorso il periodo di «Cidda», la risoluzione del contratto matrimoniale diventa definitiva.

Capo IV.

LA «CIDDA »

Articolo 48

Obbligo della «Cidda»

La donna è obbligata a osservare il periodo di «Cidda» nei seguenti casi:

- a) scioglimento «Fasakh» del matrimonio consumato;
- b) divorzio «Dhlaaq» revocabile o definitivo successivo a matrimonio consumato;
- c) morte vera o presunta del marito, anche se prima della consumazione.

Articolo 49

«Cidda» non obbligatoria

La «Cidda» non è obbligatoria se non vi è stata consumazione del matrimonio, salvo il caso previsto all'articolo 48 par. (c).

Articolo 50

Durata della «Cidda»

1. La «Cidda» della donna incinta dura fino al parto o all'aborto.
2. La «Cidda» della donna non incinta è di 90 giorni.
3. La «Cidda» della donna il cui marito muore è di 4 mesi e 10 giorni.

4. La «Cidda» decorre dalla data del divorzio «Dhalaq» o della morte del marito o dello scioglimento «Fasakh».

Articolo 51

«Cidda» per divorzio e per morte

1. In caso di morte del marito nel periodo in cui la donna è in periodo di «cidda» in seguito a divorzio (dhalaq) revocabile, la moglie passa alla «cidda» per morte e il periodo precedente non viene calcolato.
2. Se il marito muore nel periodo in cui la moglie osserva la «cidda» in seguito a divorzio definitivo si completa la «cidda» del divorzio e non si passa alla «cidda» per morte.

Articolo 52

Mantenimento durante la «cidda»

Durante il periodo di «cidda» il marito continua a dare il mantenimento alla moglie qualora questi era precedentemente obbligato a farlo.

LIBRO II.

PROLE E MANTENIMENTO

Titolo I.

LA PARENTELA

Capo I.

DISCENDENZA PARTERNA

Articolo 53

Periodo di gravidanza

Il periodo minimo di gravidanza è di 180 giorni e il periodo massimo è di un anno solare.

Articolo 54

Presunzione e prove della paternità

1. Nel matrimonio valido la discendenza della prole dal marito è provata alle seguenti due condizioni:
 - a) che sia trascorso dal tempo del contratto matrimoniale il periodo minimo di gravidanza.

- b) che non sia dimostrata l'impossibilità di incontro dei coniugi a causa di un impedimento effettivo che è durato dal tempo del contratto al tempo del parto, o che tale impedimento sia avvenuto dopo il contratto e sia durato per dodici mesi consecutivi. Nel caso che l'impedimento cessi, il periodo di gravidanza viene computato dalla data della cessazione.
2. In mancanza di una delle precedenti condizioni, la discendenza non è provata, a meno che il marito non la riconosca.

Articolo 55

Paternità durante e dopo la «cidda»

1. Se la donna in periodo di «cidda» susseguente a divorzio revocabile partorisce, la paternità della prole è del divorziante.
2. Se partorisce dopo che il periodo di «cidda» è considerato finito per essere trascorso il termine o per ammissione della donna, la paternità si ritiene provata se la donna ha partorito la prole entro centottanta giorni dalla data della presunta cessazione della «cidda». In questo caso il parto si considera prova del ritorno del marito (rajcat) e della continuazione del periodo di «cidda», salvo che il marito non provi il contrario.

Articolo 56

Paternità in seguito a divorzio definitivo o morte del marito

La discendenza della prole è provata nel caso di parto di donna in periodo di «cidda» susseguente a divorzio definitivo (baynuat) o a morte del marito, qualora la nascita avvenga entro dodici mesi dalla data del divorzio definitivo o dalla morte del marito.

Articolo 57

Paternità del matrimonio viziato

Nel matrimonio viziato la discendenza della prole è provata se la donna ha partorito prima dell'abbandono o della separazione, dopo 6 mesi ed entro 12 mesi dall'effettivo rapporto coniugale.

Articolo 58

Paternità non provata

La paternità non è provata se viene accertato in maniera decisiva che l'uomo è impotente o non può generare figli per un impedimento fisico o patologico. In caso di controversia il Tribunale si avvale del parere di esperti.

Articolo 68

Decadenza dal diritto all'allevamento

Il diritto all'allevamento non ha decadenza e termine con lo scadere del periodo dell'allevamento.

Articolo 69

Termine dell'allevamento

1. Il diritto di una persona all'allevamento termina al compimento del 15° anno da parte della bambina, e dal 10° anno da parte del bambino.
2. Il Giudice può consentire che l'allevamento del bambino o della bambina continui oltre tale limite se ritiene che essi non siano in grado di giudicare da soli le loro cose.
3. L'allevamento termina di norma al compimento del 18° anno.

Articolo 70

Proroga dell'allevamento

Se al termine del periodo di allevamento il minore, maschio o femmina che sia è malato, demente o pazzo, è la madre la persona più adatta a curarlo e a tenerlo, anche se ha superato il limite della maggiore età. Se non vi è la madre, il Giudice lo affida alla persona che egli ritiene più adatta.

Articolo 71

Trasferimento all'estero

1. L'allevante non può trasferirsi col minore fuori della Repubblica se non col consenso del tutore.
2. In caso di contrasto tra la persona che alleva il minore e il tutore la decisione spetta al Giudice.

Articolo 72

Diritto di vedere l'allevando

Se il bambino vive con uno dei genitori, questi non può impedire all'altro di vederlo o di tenerlo presso di sé per brevi periodi. Tale diritto è riservato al minore. In caso di controversia decide il Giudice.

Articolo 73

Sospensione dell'allevamento

Il diritto di vedere il minore non può essere fatto valere con la forza; ma se l'allevante si oppone, il Giudice può disporre la sospensione dell'allevamento per un periodo non superiore ad un mese.

Titolo II.

IL MANTENIMENTO

Articolo 74

Diritto al mantenimento

Ai parenti non spetta il mantenimento, con l'eccezione degli ascendenti e dei discendenti.

Articolo 75

Mantenimento dei figli

1. Se il bambino non ha proprietà deve essere mantenuto dai genitori benestanti.
2. Il mantenimento dei figli da parte dei genitori continua:
 - a) per la ragazza fino al suo matrimonio o fino a quando, essendo maggiorenne, abbia trovato un lavoro che la rende autosufficiente.
 - b) per il ragazzo fino al compimento del 18° anno di età.
3. Se il ragazzo ha compiuto 18 anni ed è incapace di lavorare a causa di malattia o deve continuare gli studi, il mantenimento continua ad essere a carico dei genitori.
4. Nel periodo in cui dura il mantenimento, i figli sono soggetti all'autorità paterna.
5. In caso di risoluzione del contratto matrimoniale, per qualsiasi causa, il mantenimento dei figli è regolato ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente legge.

Articolo 76

Mantenimento dei genitori

1. Il figlio maschio o femmina abbiente, ha l'obbligo di mantenere i genitori, qualora questi non siano in grado di mantenersi.
2. Se i figli sono più di uno partecipano al mantenimento dei genitori in proporzione del loro reddito.

Articolo 85

Uso di beni

Il tutore non può disporre degli immobili del minore a suo beneficio o a beneficio di sua moglie o dei suoi parenti o dei parenti della moglie finc al quarto grado se non con l'autorizzazione del Tribunale. Come pure non può dare in garanzia gli immobili del minore per un debito suo personale.

Articolo 86

Prestito di beni

Il tutore non deve dare in prestito la proprietà del minore nè prenderla a prestito se non con il consenso del tribunale.

Articolo 87

Termine della tutela

La tutela cessa col raggiungimento della maggiore età da parte del minore, a meno che il Tribunale non ne decida la continuazione.

Articolo 88

Revoca o limitazione della tutela

Se la proprietà del minore vienè a trovarsi in pericolo per cattiva amministrazione del tutore o per qualsiasi altro motivo, il Tribunale revoca o limita la tutela.

Articolo 89

Restituzione dei beni

Il tutore o i suoi eredi sono tenuti a restituire la proprietà del minore nel momento in cui questi raggiunge la maggiore età. Mentre per quei beni di cui hanno disposto, essi sono responsabili del valore che i

Titolo II.

CURATELA E PROCURA

Capo I.

CURATELA DEL MINORE

Articolo 90

Requisiti del curatore

Il curatore deve essere persona avente piena capacità di agire, adeguato al compito e di buona reputazione. In particolare non può essere nominato curatore:

- a) il condannato per reato grave;
- b) la persona nota per la sua cattiva condotta e la persona che non ha mezzi legali di sussistenza;
- c) la persona a cui in precedenza è stata revocata la tutela, o che è stata esonerata dalla curatela di altro minore;
- d) la persona che ha una controversia giudiziaria col minore, o la persona i cui ascendenti o discendenti o moglie hanno una controversia giudiziaria col minore, oppure se esiste ostilità tra la persona e il minore o la sua famiglia, quando da tutto ciò vi è ragione di temere per il bene del minore.

Articolo 91

Nomina del curatore

Sia il padre che la madre e il nonno possono nominare un curatore di loro scelta per il minore, e possono in ogni tempo revocare la nomina. La curatela viene deferita al Tribunale per la conferma.

Articolo 92

Nomina del curatore da parte del Tribunale

Se per il minore non è stato scelto un curatore, è il Tribunale che lo nomina.

Articolo 93

Nomina di più curatori

1. Se vi è necessità è lecito nominare più di un curatore. In tal caso essi non possono agire isolatamente.
2. Se vi è contrasto tra i curatori, la questione viene deferita al Tribunale per la decisione.

Articolo 94

Obblighi del curatore

Il curatore riceve la proprietà del minore per amministrarla e averne cura. In ciò egli deve porre la stessa premura che è richiesta al procuratore retribuito.

Articolo 95

Divieti e limiti delle attività del curatore

Il curatore non può compiere i seguenti atti se non con l'autorizzazione del Tribunale:

- a) disporre degli immobili del minore o darli in garanzia;
- b) disporre dei beni mobili o del danaro contante, ad eccezione di ciò che è inerente all'attività di amministrazione ordinaria;
- c) prendere a prestito denaro del minore o darlo in prestito;
- d) dare in affitto immobili del minore per un periodo superiore a tre anni se non a vantaggio del minore;
- e) dare in affitto immobili del minore per un periodo che si estende oltre un anno dalla data del raggiungimento della maggiore età da parte del minore;
- f) rinunciare a diritti e a reclami e accettare sentenze che possono esse appellate per fondato motivo o rinunciare ad un tale appello dopo di averlo proposto.
- g) prendere a prestito la proprietà del minore per se stesso o per sua moglie o alcuno dei di lei parenti fino al quarto grado o per persona di cui il curatore è rappresentante.

Articolo 96

Custodia del danaro liquido

Il curatore deve depositare a nome del minore in una cassa del Tribunale o in una Banca secondo quanto indicato dal Tribunale tutto il danaro che riceve, dopo aver messo da parte quanto stabilito per il mantenimento e la somma che il Tribunale stima opportuna per le spese di amministrazione. Ciò deve essere fatto entro quindici giorni dalla data in cui il danaro è stato ricevuto, e il curatore non può prelevare niente di quel danaro se non con l'autorizzazione del Tribunale.

Articolo 97

Resoconto dell'amministrazione

Il curatore deve presentare al Tribunale competente un resoconto della sua amministrazione corroborato da documenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 98

Retribuzione del curatore

Al curatore non spetta retribuzione. Ma il Tribunale, a sua richiesta, può attribuirgli uno stipendio o concedergli un compenso per un lavoro specifico.

Articolo 99

Termine della curatela

Il compito del curatore termina:

- a) col raggiungimento della maggiore età da parte del minore, a meno che non sia stata decisa la continuazione della curatela;
- b) con la sua rimozione o con l'accettazione delle sue dimissioni;
- c) con la perdita della capacità di agire, o con l'accertamento dell'assenza, o con la morte.
- d) con la morte del minore.

Articolo 100

Rimozione del curatore

La rimozione del curatore viene decisa nei seguenti casi:

- a) se esiste una delle cause di incompatibilità stabilite nell'articolo 90 anche se tale causa era già esistente al tempo della nomina;
- b) se il curatore malamministra la proprietà o la trascura, oppure la sua permanenza in carica è divenuta un pericolo per gli interessi del minore.

Articolo 101

Consegna dei beni

Il curatore entro trenta giorni dalla data della cessazione della curatela deve consegnare la proprietà in sua custodia al Tribunale competente.

Articolo 102

Consegna dei beni da parte degli eredi o del rappresentante

Se il curatore muore o viene interdetto o è considerato assente, i suoi eredi o chi lo rappresenta, sono tenuti a consegnare la proprietà del minore al Tribunale competente.

Capo II.

CURATELA DELL'INTERDETTO

Articolo 103

Pronuncia dell'interdizione e nomina del curatore

1. L'interdizione è pronunciata con sentenza nei confronti del maggiorenne per motivo di pazzia o di demenza dalla data della scoperta del motivo di interdizione. Parimenti viene sentenziata l'interdizione per motivo di stoltezza o fatuità. L'interdizione è revocata solo con sentenza.

2. Il Tribunale nomina un curatore dei beni dell'interdetto. All'amministrazione dei beni dell'interdetto si applicano le norme stabilite per la curatela dei minori.

Articolo 104

Spese per le cure dell'interdetto

Le spese necessarie per le cure dell'interdetto hanno preminenza su tutte le altre.

Articolo 105

Curatore dell'interdetto

La curatela spetta al padre, poi al nonno, poi a chi viene scelto dal Tribunale.

Capo III.

PROCURA PER L'ASSENTE

Articolo 106

L'assente

Il Tribunale nomina per l'assente un procuratore nei seguenti casi quando è trascorso un anno o più di assenza e da ciò deriva danno ai suoi interessi:

- a) se è scomparso e non si sa se è vivo o morto;
- b) se non ha un luogo di residenza o un domicilio conosciuto, o se la residenza e il domicilio sono fuori della Repubblica e gli è impossibile accudire personalmente ai suoi affari o controllare la persona cui ha delegato l'amministrazione.

Articolo 107

Conferma della procura per l'assente

Se l'assente ha lasciato un procuratore generale il Tribunale ne decide la conferma quando sussistono in lui le condizioni necessarie per la curatela, altrimenti nomina un'altra persona.

Articolo 108

Cessazione dell'assenza

L'assenza cessa col venir meno delle sue cause o con la morte dell'assente, o con sentenza o dichiarazione di morte presunta da parte dell'organo competente.

Articolo 109

Norme applicabili alla procura per l'assente

Alla procura per l'assente si applicano le norme stabilite per la curatela dei minori.

Titolo III.

A D O Z I O N E

Articolo 110

Condizioni richieste per l'adozione

Le persone di cui siano ignoti i genitori possono essere adottate da cittadini somali che abbiano raggiunto la maggiore età, o anche da altri cittadini che abbiano la residenza permanente nel Paese.

La differenza di età tra adottante e adottato deve essere non inferiore a quella che può intercorrere tra padre e figlio.

Le persone di cui è noto il padre possono essere adottate a condizione che conservino il nome del padre.

Articolo 111

Procedura per l'adozione

Chi intende adottare una persona che si trovi nelle condizioni descritte all'articolo che precede deve farne domanda al Giudice Distrettuale del luogo dove la persona si trova manifestando la irrevocabile volontà di procedere all'adozione e dimostrando di essere in possesso dei mezzi materiali per prendere cura di essa.

Articolo 112

Provvedimento del Giudice

Il Giudice, valutate le circostanze che possono consigliare o sconsigliare l'adozione e sentita, quando sia possibile, la persona da adottare, provvede con decreto accogliendo o rigettando la domanda. Il Provvedimento è preso su parere non vincolante del Pubblico Ministero.

Articolo 113

*Trasmissione del provvedimento di adozione
all'ufficio di Stato Civile*

In caso di accoglimento il decreto che dichiara l'adozione deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed annotato sull'atto di nascita dell'adottato e dell'adottante. Con l'annotazione il nome dell'adottante viene aggiunto a quello dell'adottato.

Articolo 114

Effetti dell'adozione

L'adozione fa nascere tra adottante ed adottato un rapporto identico a quello derivante della filiazione. Se l'adottante ha altri figli l'adottato concorre in pari misura con questi nei diritti e negli obblighi verso il genitore adottante.

Articolo 115

Sorveglianza sui minori adottati

La sorveglianza sul trattamento usato ai minori adottati spetta al Pubblico Ministero ed al Giudice Tutelare.

Articolo 116

Casi eccezionali di adozione

In casi eccezionali che non rientrano nelle previsioni della presente legge l'adozione può essere disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo.

LIBRO IV.

LA SUCCESSIONE EREDITARIA

Titolo I.

IL TESTAMENTO

Capo I.

DEFINIZIONE E CONDIZIONI DI VALIDITA'

Articolo 117

Definizione

Il testamento consiste nel disporre dei propri beni dopo la morte.

Articolo 118

Forma

Il testamento viene fatto oralmente o per iscritto con termini che indichino tale volontà. Se il testatore è incapace di parlare o di scrivere il testamento viene fatto con segni convenzionali.

Articolo 119

Validità

Perchè il testamento sia valido è condizione necessaria che non sia fatto con riluttanza e che il movente non sia incompatibile con la legge. Se il testatore non è musulmano, il testamento è valido a condizione che non sia illegale secondo la legge del testatore e non sia contrario all'ordine pubblico.

Articolo 120

Testamento condizionato

1. Salve restando le disposizioni dell'articolo precedente è valido il testamento collegato, sottoposto o vincolato a condizione. Se la condizione è lecita deve essere rispettata, fintanto che l'interesse che essa intende tutelare persiste. La condizione non deve essere rispettata se è illecita o se è venuto meno l'interesse cui essa mirava.

2. Condizione valida è quella che riveste un interesse per il testatore o il chiamato all'eredità o altri, e non sia contraria o incompatibile con i fini della legge.

Articolo 121

Requisiti del testatore

Il testatore deve essere maggiorenne, sano di mente e libero di agire, anche se sotto tutela per stoltezza o fatuità (safah - ghaflat). E' valido il testamento dell'apostata a condizione che ritorni all'Islam, altrimenti il testamento è nullo.

Articolo 122

Condizioni per il chiamato all'eredità

1. Il chiamato all'eredità è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che sia conosciuto;
- b) che abbia la capacità di essere proprietario, se trattasi di persona;
- c) che esista al momento del testamento, se è stato nominato.

2. ~~Se non è stato nominato, non è necessario che esista al momento del testamento o al momento della morte del testatore.~~

Articolo 123

Lascito in opere di bene

E' lecito il testamento a favore di luoghi di culto, istituti di beneficenza o altri organismi di carità o culturali a condizione che questi non siano in contrasto con i principi della «Sciaria» islamica. Il lascito viene speso per le esigenze degli edifici, dei poveri e delle altre attività di tali istituti, se la consuetudine o indicazioni contenute nel testamento non stabiliscono diversamente. E' lecito il lascito a favore di Dio l'Altissimo e ad opere di bene senza indicazione di organismo, e in tal caso il lascito viene speso in opere di bene.

Articolo 124

Condizioni per il lascito

Il lascito testamentario è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che sia una cosa atta ad essere trasferita ereditariamente, o che può lecitamente essere oggetto di contratto;
- b) che sia cosa il cui godimento è lecito;
- c) che sia cosa esistente al momento del testamento e di proprietà del testatore se è stata specificamente indicata.

Articolo 125

Lascito di quota determinata

E' valido il testamento che stabilisce per il beneficiario una quota determinata dei suoi beni. Se tale quota è superiore ad un terzo dell'eredità, la disposizione non viene eseguita per la parte eccedente il terzo, se non col consenso degli eredi.

Articolo 126

Nullità del testamento del pazzo

E' nullo il testamento di persona completamente pazza quando lo stato di pazzia è durato fino alla morte. Come pure è nullo il lascito in relazione al beneficiario se questi muore prima del testatore.

Articolo 127

Nullità del testamento se il lascito perisce

E' nullo il testamento se il lascito è determinato e perisce prima che il chiamato all'eredità ne venga in possesso.

Articolo 128

Testamento dello stolto e del fatuo

Non è nullo il testamento di persona impedita per stoltezza o fatuità (safah - ghafilat).

Articolo 129

Uccisione del testatore

Se il chiamato all'eredità sano di mente uccide volontariamente il testatore, non può ricevere l'eredità.

Capo II.

REVOCA, ACCETTAZIONE E RINUNZIA

Articolo 130

Revoca del testamento

Il testatore può revocare il testamento in tutto o in parte in forma esplicita o implicita. Si considera revoca del testamento ogni azione o comportamento che lasci intendere la revoca per coerenza o per consuetudine. Indicazioni di revoca sono ogni comportamento atto ad annientare la proprietà del testatore e ogni modificazione delle caratteristiche della cosa data in lascito.

Articolo 131

Accettazione o rinunzia del testamento

Il testamento è soggetto ad accettazione da parte del beneficiario in forma esplicita o implicita dopo la morte del testatore. Se il beneficiario è un nascituro (janin) o un minore o un interdetto l'accettazione o la rinunzia sono espresse da chi esercita la tutela sui beni. L'accettazione da parte di organismi o istituti o fondazioni di beneficenza viene espressa da chi li rappresenta legalmente. In mancanza di legali rappresentanti il testamento ha effetto indipendentemente dall'accettazione.

Articolo 132

Accettazione o rinunzia espressa dagli eredi

Se il beneficiario muore prima dell'accettazione o della rinunzia all'eredità, tale incombenza passa ai suoi eredi,

Articolo 133

Termini per l'accettazione o la rinuncia

Non è necessario che l'accettazione o la rinuncia avvengano immediatamente dopo la morte del testatore. Tuttavia il testamento è nullo se, essendo stato notificato al beneficiario in forma ufficiale ed essendo stato a lui chiesto di accettarlo o rinunciare ad esso, egli non ha espresso per iscritto l'accettazione o la rinuncia entro 90 giorni completi.

Articolo 134

Accettazione o rinuncia parziale

Se il beneficiario accetta parte dell'eredità o rinuncia ad altra parte di essa, è valida la parte accettata e nulla la parte rinunciata. Se alcuni chiamati all'eredità l'accettano e altri vi rinunciano, il testamento è valido per quelli che l'hanno accettato e nullo per quelli che vi hanno rinunciato.

Articolo 135

Rinuncia espressa prima o dopo la morte del testatore

Il testamento rinunciato prima della morte del testatore è nullo invece se viene rinunciato dopo la morte.

Capo III.

IL CHIAMATO ALL'EREDITA' E IL

Articolo 136

Lascito a persone esistenti

Non è valido il testamento a favore di una persona che non è esistente al momento di testare, se il lascito comprende persone esistenti e perenni. Se si trova uno dei chiamati al lascito, i profitti dell'eredità spettano a lui e ai suoi eredi, che partecipano con lui ai profitti. Se il lascito era es

1. sisten
RO ser
essario
to è

2. Se
hè sia
rminazio
roventi d
hè il las

Se la puerper
o meno d
non sia
morte

Articolo 137

Lascito di sole rendite

Se il lascito alle persone indicate nell'articolo precedente consiste di sole rendite, e non si trovi alcuno dei beneficiari al tempo della morte del testatore, le rendite vanno agli eredi del testatore. Se al tempo della morte del testatore o dopo si trova uno degli aventi diritto la rendita va a lui e a tutti quellj che vengono fuori dopo di lui, fino alla loro progressiva comparsa, dopo di che la rendita passa agli eredi del testatore.

Articolo 138

Lascito a persone indicate senza specificazione e delimitazione

È valido il testamento a favore di persone indicate senza specificazione e delimitazione, e i bisognosi tra queste persone hanno diritto al lascito esclusivo. La suddivisione del lascito è demandata alla cura dell'esecutore testamentario, che non è vincolato a fare una distribuzione generale in parti uguali. Tale compito appartiene all'esecutore testamentario nominato dal defunto e, in sua mancanza, al tribunale o alla persona da questui nominato.

Articolo 139

Testamento a favore del nascituro

È valido il testamento a favore del nascituro, se se ne conosce al momento in cui il testamento è stato fatto e se nasce vivo e non entro dodici mesi dalla data del testamento. Se la madre non è coniugata, è necessario che il bambino nasca entro dodici mesi, altrimenti il testamento è nullo.

Il testamento è a favore di nascituro di persona specificata, se è necessario che siano soddisfatte le condizioni per le quali il nascituro della discendenza del nascituro dalla persona specificata nel lascito restano sospesi fino alla nascita del bambino vivo, e il lascito diventa di sua proprietà.

Articolo 140

Nascita di due o più bambini

Se il testamento dà alla luce due o più bambini, e se i nascituri non sono nati entro sei mesi, il lascito è diviso tra tutti i bambini.

Articolo 133

Termini per l'accettazione o la rinunzia

Non è necessario che l'accettazione o la rinunzia avvengano immediatamente dopo la morte del testatore. Tuttavia il testamento è nullo se, essendo stato notificato al beneficiario in forma ufficiale ed essendo stato a lui chiesto di accettarlo o rinunciare ad esso, egli non ha espresso per iscritto l'accettazione o la rinunzia entro 90 giorni completi.

Articolo 134

Accettazione o rinunzia parziale

Se il beneficiario accetta parte dell'eredità o rinunzia ad altra parte di essa, è valida la parte accettata e nulla la parte rinunciata. Se alcuni chiamati all'eredità l'accettano e altri vi rinunciano, il testamento è valido per quelli che l'hanno accettato e nullo per quelli che vi hanno rinunciato.

Articolo 135

Rinunzia espressa prima o dopo la morte del testatore

Il testamento rinunciato prima della morte del testatore non è nullo. E' nullo invece se viene rinunciato dopo la morte.

Capo III.

IL CHIAMATO ALL'EREDITA' E IL LASCITO

Articolo 136

Lascito a persone esistenti o inesistenti

Non è valido il testamento a favore di persone inesistenti. Ma è valido se comprende persone esistenti e persone inesistenti, purchè numerabili. Se si trova uno dei chiamati al tempo della morte del testatore o dopo, i profitti dell'eredità spettano a lui solo, fintanto che non si trovino altri che partecipano con lui ai profitti. Ognuno di essi partecipa ai profitti assieme alla persona che era esistente prima, fino a quando svanisce la possibilità dell'esistenza di altra persona avente diritto. Allora i profitti o il capitale diventano proprietà di essi tutti, e la quota di chi fra essi muoia va a far parte della sua eredità.

Articolo 137

Lascito di sole rendite

Se il lascito alle persone indicate nell'articolo precedente consiste di sole rendite, e non si trovi alcuno dei beneficiari al tempo della morte del testatore, le rendite vanno agli eredi del testatore. Se al tempo della morte del testatore o dopo si trova uno degli aventi diritto la rendita va a lui e a tutti quelli che vengono fuori dopo di lui, fino alla loro progressiva scomparsa, dopo di che la rendita passa agli eredi del testatore.

Articolo 138

Lascito a persone indicate senza specificazione e delimitazione

E' valido il testamento a favore di persone indicate senza specificazione e delimitazione, e i bisognosi tra queste persone hanno diritto al lascito in esclusiva. La suddivisione del lascito è demandata alla cura dell'esecutore testamentario, che non è vincolato a fare una distribuzione generale o in parti uguali. Tale compito appartiene all'esecutore testamentario scelto dal defunto e, in sua mancanza, al tribunale o alla persona da questo nominato.

Articolo 139

Testamento a favore del nascituro

1. E' valido il testamento a favore del nascituro, se se ne conosce l'esistenza al momento in cui il testamento è stato fatto e se nasce vivo entro sei mesi dalla data del testamento. Se la madre non è coniugata, è necessario che il bambino nasca entro dodici mesi, altrimenti il testamento è nullo.

2. Se il testamento è a favore di nascituro di persona specificata, perchè sia valido è necessario che siano soddisfatte le condizioni per le determinazioni della discendenza del nascituro dalla persona specificata e i proventi del lascito restano sospesi fino alla nascita del bambino vivo, allorchè il lascito diventa di sua proprietà.

Articolo 140

Nascita di due o più bambini

Se la puerpera dà alla luce due o più bambini vivi nello stesso tempo o entro meno di sei mesi, il lascito spetta a loro in parti uguali, a meno che non sia diversamente stabilito dal testamento. Se uno dei bambini nasce morto, il vivo o i vivi hanno diritto a tutto il lascito.

Articolo 141

Lascito a favore dell'erede. Limite del lascito

1. Non è lecito fare un lascito ad un erede a meno che gli altri eredi non lo consentano.

2. E' lecito il lascito a persona diversa dall'erede entro il limite di un terzo dell'eredità. La parte eccedente un terzo non crea vincoli per l'eredità, a meno che non sia autorizzata dagli eredi dopo la morte del testatore, ed essi siano capaci di fare donazioni o capiscano ciò che autorizzano.

Articolo 142

Lascito fatto da persona che ha debiti

E' lecito il lascito fatto da debitore la cui proprietà è assorbita da debiti. Ma la disposizione non viene eseguita se non in seguito a remissione del debito. Se la remissione è solo parziale o il debito non supera tutta la proprietà, la disposizione viene eseguita sulla parte di proprietà restante dopo il soddisfacimento del debito.

Articolo 143

Debito non eccedente la proprietà

Se il debito non supera la proprietà ed è stato soddisfatto tutto o parzialmente, attingendo dal lascito, il beneficiario del lascito può reclamare la somma corrispondente alla parte del debito che è stato soddisfatto attingendo dal terzo restante dell'eredità dopo il soddisfacimento del debito.

Articolo 144

Lascito di persona che ha crediti

Se il lascito è costituito da una somma determinata di danaro o da un bene e nell'eredità vi è credito o del patrimonio non appariscente, qualora il lascito provenga dal terzo appariscente dell'eredità il chiamato ha diritto ad esso; in caso contrario ha diritto ad esso nella misura del terzo e il resto va agli eredi, e di ogni cosa che venga alla luce il chiamato ha diritto ad un terzo fino al soddisfacimento del suo diritto.

Articolo 145

Lascito di quota generica

Se il lascito si riferisce ad una quota generica dell'eredità e in essa vi è un credito o del patrimonio non appariscente, il chiamato ha diritto alla sua quota di quanto è appariscente nell'eredità. E di ogni cosa che venga alla luce egli ha diritto alla sua parte.

Articolo 146

Lascito di beni o cose che vanno perdute o sono dovute ad altri

Se il lascito consiste di un bene facente parte dell'eredità o di un particolare tipo di cose, e queste vanno perdute o sono dovute ad altri, il chiamato al lascito non ottiene niente. Se vanno perdute o sono dovute solo in parte, il chiamato ottiene quanto resta se provengono dal terzo dell'eredità, altrimenti ha diritto ad un terzo.

Capo IV.

LASCITO DI UTILITÀ

Articolo 147

Lascito di utilità

1. Se il lascito consiste in una utilità ad una persona determinata per un periodo di tempo di cui è noto il principio e la fine, il chiamato al lascito ha diritto al godimento di tale utilità per quel periodo. Se il periodo di tempo termina prima della morte del testatore, il lascito si considera non fatto. Se termina dopo, il chiamato ha diritto al godimento della utilità per quel periodo dopo la morte. Se il periodo è determinato ma non ne è specificato l'inizio, si fa decorrere dalla data della morte del testatore.

2. Se il lascito consistente in una utilità a persona determinata è perpetuo o per la durata della sua vita o illimitato, il chiamato ha diritto al godimento dell'utilità per tutta la vita.

Articolo 148

Lascito di utilità a persone di numero non delimitato

1. Se il lascito consistente in una utilità a favore di persone di numero non delimitato di cui non si presume separazione, o a favore di una organizzazione benefica, nel caso il lascito sia perpetuo o illimitato, il beneficiario ha diritto al godimento dell'utilità in perpetuo.

2. Se il lascito è perpetuo o illimitato a favore di persone di numero non delimitato di cui si presume separazione, i beneficiari hanno diritto al godimento dell'utilità fino alla loro definitiva estinzione.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente se il lascito è per un periodo di tempo con inizio e termine noto o per un periodo di tempo determinato senza indicazione dell'inizio e del termine.

Articolo 149

Diversa utilizzazione o sfruttamento

Se il bene la cui utilità è stata lasciata in eredità consente un'utilizzazione o uno sfruttamento diverso da quello indicato nel testamento, il beneficiario può utilizzarlo e sfruttarlo nella maniera che ritiene opportuna purchè il bene la cui utilità è stata ereditata non subisca danno.

Articolo 150

Reddito o frutto

Se il lascito concerne il reddito o il frutto di un bene il chiamato ha diritto al reddito e al frutto esistenti al tempo della morte del testatore e a ciò che sarà prodotto in futuro, a meno che non vi sia qualche indicazione in contrario.

Articolo 151

Tasse dovute sul bene e sull'eredità

1. Se il lascito di una utilità è a favore di qualcuno e la proprietà del bene appartiene ad un altro, le tasse dovute sul bene e le obbligazioni connesse con l'utilità sono a carico del beneficiario della utilità.

2. Il lascito di utilità cade con il decesso del beneficiario prima di aver goduto in tutto o in parte l'utilità, e con l'acquisto da parte del beneficiario del bene la cui utilità aveva ereditato, e con la rinuncia del diritto a favore degli eredi del testatore con o senza compenso, e con la legale rivendicazione del bene da parte di altri.

Titolo II.

L'EREDITA'

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 152

Morte del testatore e diritto all'eredità

Il diritto all'eredità si stabilisce con la morte del testatore o con la presunzione di morte dichiarata con sentenza o con decreto del Ministero della Difesa secondo quanto indicato nell'articolo 45 della presente legge.

Articolo 153

Esistenza in vita dell'erede

1. Perchè si stabilisca il diritto all'eredità è necessario che si accerti l'esistenza in vita dell'erede, anche per un attimo, dopo la morte del testatore o dopo la dichiarazione di morte presunta con sentenza o decreto.

2. Il nascituro ha diritto all'eredità se restano soddisfatte le disposizioni dell'art. 170 della presente legge.

Articolo 154

Comorienza

Nel caso che due persone muoiono contemporaneamente e non si sa chi è morto prima, non si stabilisce diritto di eredità tra di essi, sia che siano morti in un'unica circostanza che in circostanze diverse.

Articolo 155

Detrazioni obbligatorie dall'eredità

1. Dall'eredità, prima della sua divisione, si attinge per far fronte a compiti e doveri secondo il seguente ordine:

- a) quanto basta ai funerali del morto;
- b) quanto occorre per pagare ipoteche o altro sui beni ereditari;
- c) quanto occorre per soddisfare i debiti del morto;
- d) ciò che è stato dato come lascito entro i limiti previsti dalla legge.

Quanto resta dopo di ciò viene distribuito tra gli eredi.

2. Se non vi sono eredi l'eredità va all'erario dello Stato.

Articolo 156

Perdita del diritto all'eredità

Chi uccide il suo dante causa perde il diritto di eredità.

Articolo 157

Titoli di eredità

I titoli di eredità sono:

1. parentela.
2. rapporto coniugale.

Capo II.

QUOTE LEGITTIME

Articolo 158

Uguaglianza dei sessi nell'eredità

In conformità ai principi sanciti nella Prima e nella Seconda Carta della Rivoluzione, femmine e maschi hanno pari diritti nella divisione dell'eredità.

Articolo 159

Gli aventi diritto all'eredità

1. Dopo aver detratto i diritti dovuti sul patrimonio secondo il disposto dell'articolo 155, gli aventi diritto all'eredità sono:

Marito e moglie, figli, figli dei figli di entrambi i sessi, padre, nonni, madre, nonne, fratelli e sorelle germani, fratelli e sorelle di solo padre e fratelli e sorelle di sola madre.

2. Qualora non vi sia alcuno degli aventi diritti suindicati, oppure se in seguito alla partizione dell'eredità resta qualche cosa di essa, l'intera eredità o la parte restante di essa va all'erario dello Stato.

Articolo 160

Quote spettante ai coniugi

1. Al vedovo o alla vedova spetta la metà del patrimonio in assenza di figli o figli dei figli.

2. In presenza di figli o figli dei figli al vedovo o alla vedova spetta un quarto del patrimonio.

3. Se vi sono più vedove la quota loro spettante di una metà o un quarto come sopra indicato viene tra di loro divisa in parti uguali.

4. Se assieme al coniuge superstite vi sono il padre e la madre del marito; al coniuge superstite spetta la metà del patrimonio e al padre e alla madre il resto che viene diviso tra loro in parti uguali.

Articolo 161

Figli e figli dei figli

1. Se il morto lascia un solo figlio o figlia, questi eredita l'intero patrimonio.
2. Se vi sono più figli e figlie, l'eredità viene divisa tra loro in parti uguali indipendentemente dal loro sesso.
3. Se non vi sono figli, ma vi sono figli del figlio e della figlia, l'eredità viene divisa tra loro secondo quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 162

Quota del padre e del nonno

1. Se la persona che muore lascia il solo padre, questi eredita l'intero patrimonio.
2. Se assieme al padre vi sono anche figli e figlie del morto o figli e figlie di questi ultimi al padre spetta la quota di un sesto, e i figli e figlie si dividono tra loro in parti uguali la parte restante del patrimonio.
3. La quota spettante al nonno è regolata dalle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 163

Madre e nonna

1. Se la persona che muore lascia la sola madre, questa eredita l'intero patrimonio.
2. Se assieme alla madre vi sono anche figli e figlie o figli e figlie di questi ultimi, alla madre spetta la quota di un sesto, e i figli e figlie si dividono tra loro in parti uguali la parte restante del patrimonio.
3. La quota spettante alla nonna è regolata dalle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 164

Quota dei fratelli e sorelle

1. Se il morto lascia solamente un fratello o una sorella, germano o di solo padre o madre, questi eredita l'intero patrimonio.
2. Se tali fratelli o sorelle sono più di uno, spetta loro l'intero patrimonio che viene diviso in parti uguali.
3. Se assieme ad uno o più fratelli o sorelle vi è il nonno o la nonna, a questi ultimi spetta la quota di un sesto e ai fratelli o sorelle la parte restante del patrimonio che viene tra loro divisa in parti uguali.

Capo III.
ESCLUSIONE

Articolo 165

Esclusione

1. Vi è «xajab» (esclusione) quando una persona ha la capacità di ereditare ma non può ereditare per la presenza di un altro avente diritto all'eredità.
2. L'esclusione può essere totale o parziale.

Articolo 166

Impedimento all'eredità

La persona nei cui confronti esiste un impedimento all'eredità non esclude altri dell'eredità.

Articolo 167

Padre e nonno. Madre e nonne

1. Il padre esclude i nonni e le nonne, da qualunque linea provengono. Altrettanto la madre esclude le nonne ed i nonni da qualunque linea provengono.

2. Per nonna si intende la madre della madre e la madre del padre di solo primo grado.

Per nonno si intende il padre del padre e il padre della madre di solo primo grado.

Articolo 168

Fratelli e sorelle

Tutti i fraletti e sorelle sia germani che di solo padre o madre vengono esclusi dal padre e dalla madre, dai figli del morto e loro figli.

Articolo 169

Figli e figli dei figli

Coniuge. Padre e nonni, madre e nonne

1. I figli del morto escludono i loro figli, il padre esclude i nonni, e la madre esclude le nonne.
2. I figli o i figli dei figli, in presenza di: uno dei coniugi, il padre, il nonno, la madre, la nonna, fanno diminuire la quota spettante a questi ultimi.

Capo IV.

IL NASCITURO E L'ASSENTE

Articolo 170

Eredità spettante al nascituro e condizioni

1. Al nascituro viene riservata la propria quota dopo la divisione dell'eredità.
2. Se l'uomo muore lasciando la moglie o donna in periodo di «cidda», il nascituro di quest'ultima non eredita se non nasce vivo entro dodici mesi al massimo dalla data del decesso o della separazione.
3. Il nascituro non eredita da persone diverse da suo padre se non si verifica una delle seguenti due ipotesi:
 - a) che nasca vivo entro dodici mesi al massimo dalla data del decesso o della separazione nel caso che la donna sia in periodo di «cidda» per morte del marito o risoluzione del vincolo matrimoniale, e il testatore muoia durante la «cidda».
 - b) che nasca vivo entro nove mesi al massimo dalla data del decesso del testatore, se è frutto di relazione matrimoniale esistente al tempo del decesso.

Articolo 171

Quota riservata per l'assente e condizioni

1. Per l'assente viene riservata la quota dell'eredità di sua spettanza, e se compare vivo, la prende.
2. Se per l'assente vi è stata dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale o è stato emesso decreto di morte presunta dal Ministero della Difesa nel caso l'assente apparteneva alle Forze Armate, se-

condo il disposto dell'art. 45 della presente legge, la quota riservatagli viene distribuita tra gli aventi diritto al momento del decesso del dante causa. Se invece egli compare vivo dopo la dichiarazione di morte presunta, prende la sua quota delle persone che l'avevano ricevuta precedentemente.

Articolo 172

Disposizioni Penali

Chiunque viola le disposizioni della presente Legge, in mancanza di una specifica sanzione penale e qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da Sh. So. 1000 a Sh. So. 3.000.

Articolo 173

Norme regolamentari e di attuazione

Al Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi è demandata la facoltà di emanare norme regolamentari e di attuazione e interpretazione della presente Legge.

INDICE

LIBRO I

Il Matrimonio e divorzio	Pag. 270
Titolo I	
Il matrimonio	» 270
Capo I	
Promessa di matrimonio	» 270
Capo II	
Celebrazione di matrimonio	» 270
Capo III	
Interdizioni	» 272
Capo IV	
Matrimonio plurimo	» 273
Capo V	
«Mahlal», limiti di età, casi di nullità	» 274
Capo VI	
Tutela matrimoniale	» 275
Capo VII	
.	» 275

Capo VIII

II «Mahr» Pag. 276

Capo IX

Spese del matrimonio » 277

Capo X

Mantenimento » 277

Capo XI

Obbligo della coabitazione » 278

Titolo II

Estinzione e ristabilimento del matrimonio » 278

Capo I

Il divorzio » 279

Capo II

Scioglimento del matrimonio » 280

Capo III

Morte presunta » 281

Capo IV

La «Cidda» » 282

LIBRO II

Prole e mantenimento » 283

Titolo I

La parentela » 283

	Capo I	
Discentenza paterna		Pag. 283
	Capo II	
Discendenza materna		» 284
	Capo III	
Riconoscimento di paternità		» 284
	Capo IV	
Allevamento del minore «Hadana»		» 284
	Titolo II	
Il mantenimento		» 288
	 LIBRO III	
Tutela, curatela e procura		» 290
	Titolo I	
La tutela		» 290
	Titolo II	
Curatela e Procura		» 292
	Capo I	
Curatela del minore		» 292
	Capo II	
Curatela dell'interdetto		» 295
	Capo III	
		» 296

Titolo III

Adozione Pag. 297

LIBRO IV

La successione ereditaria » 928

Titolo I

Il testamento » 298

Capo I

Definizione e condizioni di validità » 298

Capo II

Revoca, Accettazione e Rinunzia » 301

Capo III

Il chiamato all'eredità e il lascito » 302

Capo IV

Lascito di utilità » 305

Titolo II

L'eredità » 306

Capo I

Disposizioni Generali » 306

Capo II

Quote legittime » 308

Capo III

Esclusione » 310

Capo IV

Il nascituro e l'assente » 311

Disposizioni Penali

